

**TRIBUNALE DI LAGONEGRO**

SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI

Conc. Prev. RGN 3/2023

Il Tribunale nelle persone dei magistrati

dott. Luigi Pentangelo	Presidente
dott.ssa Giuliana Santa Trotta	Giudice del./rel.
dott. Aniello Maria De Piano	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

rilevato che la ricorrente ha formulato in data 13/02/2023 domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi ai sensi dell'art. 44 CCII, con riserva di depositare entro il termine assegnando la proposta, il piano oppure, in alternativa, di presentare domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 57 e seg. CC.II.) oppure di un piano di ristrutturazione soggetto a omologa (ex art. 64bis e seg. CC.II.);

considerato che con decreto in data 14/02/2023 questo Tribunale ha concesso il termine di giorni sessanta per la presentazione del suddetto piano;

letta l'istanza ex art. 46 CCII depositata in data 20/02/2023 avente a oggetto la richiesta di autorizzazione a procedere alla vendita dell'azienda costituita da  
corrente in Polla (Sa) con sede legale alla  
imprese di Salerno con n. di iscrizione/  
del 29.03.1989 con data termine della so-cietà al 31.12.2010 e proroga tacita di anno in anno, avente ad oggetto "la gestione di centri per la somministrazione diagnostiche, terapeutiche e di ogni altra prestazione a carattere sanita-rio" costituito dal complesso dei beni, materiali ed immateriali, più dettagliatamente individuati e descritti nella relazione di stima redatta dal Dottore Commercialista e Revisore Contabile, dott.  
02 febbraio 2023;

dato atto che è pervenuta in data 06/03/2023 offerta irrevocabile di acquisto;

rilevato che la proponente ha chiesto di essere autorizzata alla vendita dell'azienda (il cui perimetro è stato fissato nei termini sopra enunciati) con procedura competitiva, da svolgersi sotto il controllo del CG, al prezzo base d'asta di € 280.000,00, anche in relazione a quanto determinato in base della perizia di stima del dott.  
del 02/02/2023;

rilevato, in primo luogo, che l'art. 91 CCII che disciplina analiticamente le modalità di cessione dei beni nell'ambito della procedura concordataria, prevede, all'ultimo comma, che detta disciplina si applichi "in quanto compatibile, nel caso in cui il debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera a)";

ritenuto, conseguentemente, che sia senz'altro possibile procedere all'alienazione di beni della società in concordato prima dell'omologazione;

considerato, nondimeno, che occorre verificare se sussista il presupposto dell'urgenza e indefettibilità dell'atto;

ritenuto che, nel caso in esame, sussista il presupposto dell'urgenza, come peraltro verificato dal commissario giudiziale, posto che il decorso del tempo rischia concretamente di determinare una significativa compromissione dei valori aziendali, ove non addirittura di compromettere (per le molteplici criticità rappresentate nell'istanza) la vitalità dell'azienda, che invece ha suscitato l'interesse di un operatore del settore (cfr., in proposito proposta irrevocabile di acquisto presentata dalla Casa di Cura srl con sede in );

considerato, in particolare, che il Commissario ha evidenziato che *“pur rilevando che allo stato la domanda depositata dalla ricorrente non contiene idonee informazioni sul contenuto del piano una celere vendita della azienda risulta urgente e funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori per le seguenti ragioni: il valore dell'azienda, per come rilevato dal consulente è dato dal valore della convenzione con l'ASL e gli accreditamenti con la Regione Campania e dal valore dei macchinari; il consulente nella relazione precisa che tale accreditamento, avente una durata quadriennale, ad oggi è scaduto; l'attività continua in regime di moratoria in attesa di determinazione da parte dell'Asl circa il rinnovo della convenzione stessa; in assenza di tali autorizzazioni il valore economico dell'azienda subirebbe un notevole depauperamento; tanto chiarito il consulente valuta il complesso aziendale in €. 271.200,00 caratterizzato dal valore dei beni materiali di € 31.200,00 e dalla capacità economica dell'azienda pari ad €. 240.000,00”;*

ritenuto, in particolare, quanto alla procedura da osservare per garantire la competitività, che dal tenore letterale dell'art. 91 CCII sia possibile evincere che il presupposto per l'attivazione per la procedura descritta dalla norma sia rappresentato dall'esistenza di una *“un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni”;*

rilevato che l'ipotesi anzidetta ricorre nel caso in esame, posto che allo stato è stata presentata un'offerta irrevocabile d'acquisto da porre a base della procedura di cui all'art. 91 CCII;

rilevato che la giurisprudenza di merito in materia di offerte concorrenti (art. 163bis L.F) non sembra essere allo stato smentita dall'introduzione del codice della crisi, che all'art. 91 CCII conferma la creazione di un vero e proprio principio di portata generale secondo cui gli atti dismissivi del patrimonio dell'azienda che ricorra al concordato preventivo devono necessariamente essere effettuati mediante il preventivo espletamento di procedure competitive (e ciò sia nella fase del concordato pieno, sia nella fase c.d. prenotativa, sia, infine, nella fase esecutiva); ciò al fine di garantire la miglior soddisfazione dei creditori ed evitare che, con il sistema delle c.d. offerte chiuse, i beni vengano ceduti a prezzi non di mercato o si presti il fianco a condotte fraudolente.

Considerato che la nuova disposizione, opportunamente chiarisce, rispetto al passato, che la vendita può, ma non deve obbligatoriamente avvenire dinanzi al giudice delegato, che, verosimilmente, valuterà discrezionalmente di intervenire solo quando la gara abbia ad oggetto beni di valore particolarmente elevato o quando la sua presenza sia resa opportuna da specifiche circostanze del caso concreto (art 91 comma 4 CCI *“se la vendita avviene davanti al giudice”*);

rilevato che la cessione in esame viene effettuata ai sensi dell'art. 91 CCII che richiama l'art. 490 c.p.c. in punto di pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche;

PQM

autorizza la vendita dell'azienda così come individuata in istanza e dispone l'apertura di una procedura di vendita competitiva, ex art. 91 CCII, alle condizioni che si riserva di determinare con separato bando.

Così deciso in Lagonegro in data 20/03/2023

Il giudice del

  
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta

Il Presidente

Dott. Luigi Pentangelo

